



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Appalti**

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec [serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

@ [serv.appalti@provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@provincia.tn.it)

web [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)

**APAC**  
AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

Trento,

Prot. n. S171/2019/29360/3.5/AT76176- 2053/18

Numero di protocollo associato al documento come  
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto  
della PEC o i file allegati alla medesima. Data di  
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**Oggetto:** GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPRESA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE/SUDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA.

**NOTA DI CHIARIMENTO E RETTIFICA CAPITOLATO AMMINISTRATIVO E TECNICO**

**Quesito n. 1:**

In merito all'art. 23 del Capitolato Amministrativo "CLAUSOLA SOCIALE - LAVORATORI SVANTAGGIATI" desideriamo evidenziare che le prescrizioni in esso previste non consentirebbero la partecipazione ad operatori al di fuori della Provincia di Trento e/o che non abbiano un presidio territoriale permanente. Ai sensi del D.Lgs 79/99 l'attività grossista di vendita di energia elettrica è tecnicamente esercitabile anche senza un presidio territoriale specifico, pertanto al fine di incentivare la partecipazione alla gara a più concorrenti si richiede l'eliminazione di tale articolo.

**Risposta:**

La disposizione riportata all'art. 23 del Capitolato Amministrativo non prevede in alcun modo, ai fini della partecipazione, la necessità di allestire un presidio territoriale permanente, per dare attuazione alla prescrizione recata dall'art. 32 comma 3 della LP, n. 2/2016, ai sensi del quale la Stazione appaltante può prevedere, negli atti di gara, la necessità per l'aggiudicatario di impiegare, nell'esecuzione della fornitura, lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della L. 381/1991.

Infatti a conferma di tale assunto, sia la disposizione normativa sia il Capitolato amministrativo indicano che i lavoratori svantaggiati "possono" e non "devono" lavorare nella provincia di Trento, non ponendo in tal modo alcuna barriera alla partecipazione.

**Quesito n. 2:**

All'art. 5 "DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA", comma 2 del Capitolato Amministrativo, è specificato che "I singoli contratti attuativi della Convenzione hanno durata di 18 mesi dal giorno della loro stipulazione mediante negozio elettronico.": si richiede

conferma che tale durata valga sia per tutti gli ordinativi effettuati dalle Amministrazioni nel corso dei 18 mesi di durata della Convenzione nonché nel corso dell'eventuale periodo di proroga semestrale della Convenzione, sia per tutti gli ordinativi legati a forniture esistenti e/o nuovi allacci.

La risposta è affermativa. Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Amministrativo, le Amministrazioni trentine, aventi titolo, hanno la possibilità di effettuare ordinativi della durata di 18 mesi, nella finestra temporale di validità della convenzione e della eventuale relativa proroga tecnica, a prescindere dalle tipologie sottese ai predetti ordinativi (prosecuzione di forniture esistenti e/o nuovi allacci). Resta ovviamente fermo che quanto rappresentato trova il proprio limite naturale nel quantitativo massimo di Gwh previsto in Convenzione.

**Risposta:**

### **Quesito n. 3**

Nei documenti di gara in più punti è citata l'Opzione Verde, tuttavia, nello Schema di Offerta non è riportato in nessun punto il valore da offrire che peraltro non è incluso nella formula indicata all'art. 17 del Disciplinare di Gara ; si richiede pertanto se tale Opzione va indicata e prezzata in modo distinto mediante apposito allegato oppure se tale Opzione è lasciata ad una distinta e successiva negoziazione tra il Fornitore e le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione e ne faranno richiesta.

**Risposta:**

Poiché l'opzione verde non è obbligatoria, la stessa non è stata valorizzata nel modulo dell'offerta economica.

Al fine di permettere a tutte le Amministrazioni contraenti parità di condizioni di fornitura, si è deciso di fissare il valore del sovrapprezzo per l'attivazione dell'opzione verde in 1 €/MWh. Ne consegue che, qualora si attivi l'opzione verde, lo spread offerto verrà maggiorato di 1,00 €/MWh.

**A tal fine va chiarito che con provvedimento, che si allega, del Servizio Contratti e Centrale Acquisti si è proceduto ad aggiornare la documentazione di gara come segue:**

- 1. nel Capitolato Amministrativo della gara in oggetto, all' art. 1 – Definizioni - alla voce “Opzione verde” il termine “offerto” è sostituito con il termine “prestabilito”, per le motivazioni esposte in premessa;**
- 2. nel Capitolato Tecnico della gara in oggetto, all'art. 2 – Definizioni - alla voce “Opzione verde” il termine “offerto” è sostituito con il termine “prestabilito”, per le motivazioni esposte in premessa;**
- 3. nel Capitolato Tecnico della gara in oggetto, all'art. 10 – Prezzi di fornitura è aggiunto il seguente punto: “ 7. Nel caso dell'attivazione dell'Opzione verde di cui al precedente articolo 8, allo Spread di cui ai punti precedenti, si somma il sovraccosto prestabilito di 1 Euro/Mwh.”**



**IL DIRIGENTE**

**- dott. Paolo Fontana -**

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).*

RP/VC

Responsabile del procedimento:

